

N. 63 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 C. 1 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201 - ANNO 2024

L’anno 2024 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 18.10 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presen te	Cognome e Nome	Qualifica	Present e
MULIERE Rocchino	Sindaco	SI			
PATELLI LUCA	Consigliere	SI	MANTERO TERESA	Consigliere	SI
GUGLIERMERO PATRIZIA	Consigliere	AG	CAMPANILE SALVATORE	Consigliere	SI
GOBBATO MARCO	Consigliere	AG	PORTA MARIA ROSA	Consigliere	AG
LOLAICO ALFREDO	Consigliere	SI	BERTOLI MARCO	Consigliere	SI
BOSIO ENRICA	Consigliere	SI	POLETTI OSCAR	Consigliere	SI
VIGNOLI ANDREA	Consigliere	SI	PEROCCHIO GIACOMO	Consigliere	SI
CATTANEO ENRICA	Consigliere	SI	DOLCINO GIUSEPPE	Consigliere	AG
REALE Alessandro	Consigliere	SI	COSCIA PAOLO	Consigliere	SI

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANTERO TERESA e sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione Consiglio Comunale N. in data

Ufficio proponente: Staff Segretario Segreteria Generale

Proposta di deliberazione N: 77

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 C. 1 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201 - ANNO 2024

Sono presenti il vice sindaco Tedeschi e gli assessori Carraturo, Casanova , Hasbane e Moro.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Esce definitivamente il consigliere Gugliermoro, pertanto i presenti sono 13.

Intervengono i consiglieri Bertoli, Patelli, Lolaico, Poletto e Coscia; replica il Sindaco.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in breve TUEL), che rimette, tra l'altro, alla competenza dell'organo assembleare le decisioni sugli assetti istituzionali dell'Amministrazione, comprese l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione a società di capitali;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di società a Partecipazione Pubblica (TUSP) e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e quindi per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 TUSP, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, in base ai presupposti del comma 2 già citato, i piani di riassetto per la razionalizzazione sono adottati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra elencate;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite in base al citato articolo 4;

DATO ATTO che il 12 novembre 2024 sono state pubblicate le schede predisposte dal MEF per la conduzione della revisione periodica 2023 delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici in società di capitali;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la *Relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata presso il comune di Novi Ligure dal 16 gennaio al 28 marzo 2024*, redatta dall'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VALUTATA, in particolare modo, alla luce della criticità evidenziata nella suddetta relazione, la permanenza del c.d. "vincolo di scopo" (vale a dire la stretta inerente dello

strumento societario col perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Novi Ligure), individuando i motivi per cui, sulla base di scelte che sono di ordine eminentemente politico-strategico, le società partecipate sono ritenute indispensabili;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati a) e b) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

PRESO ATTO che, con il d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", si è percorsa la via che conduce al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

DATO ATTO che:

- le disposizioni, ordinarie e settoriali, riferibili alla materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si sono stratificate nel tempo, con interventi non omogenei tra loro, molti dei quali realizzati attraverso la decretazione d'urgenza, dovuti anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi dell'ordinamento UE, ma anche conseguenti ad esiti referendari e a pronunce della Corte Costituzionale;
- il decreto legislativo in parola reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);
- l'intervento sui servizi pubblici locali costituisce anche attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

VISTO, dunque, l'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", il quale prevede che: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

VISTO l'accluso esito della ricognizione effettuata, che recepisce le relazioni predisposte dagli organi gestionali competenti del Comune;

DATO ATTO che la verifica suddetta ha natura ricognitiva e non modifica le modalità di gestione di alcun servizio pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. N. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge, nonché di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Contrari	n. 4 (Bertoli, Poletto, Perocchio e Coscia)
Favorevoli	n. 9

D E L I B E R A

1. Di approvare il piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, anno 2024 (dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2023), con annesse misure di razionalizzazione, così come risultante dall'allegato a) alla presente deliberazione.
2. Di approvare la relazione sull'attuazione del piano di revisione periodica 2023, come risultante dall'allegato b) alla presente deliberazione.
3. Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023 al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, evidenziando che la revisione periodica si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 147-quater del TUEL, che impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.
6. Di approvare la relazione sulla verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, anno 2024 (dati relativi ai servizi affidati al 31/12/2023), con annesso quadro di sintesi degli affidamenti, così come risultante dall'allegato c) alla presente deliberazione.
7. Di procedere alla trasmissione delle risultanze della ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica all'ANAC, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - trasparenza SPL».

Quindi, su proposta del Presidente, il consiglio comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - del TUEL.

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MANTERO TERESA

IL SEGRETARIO GENERALE

CABELLA Pier Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2025 al 24/01/2025.

Novi Ligure, 09/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CABELLA Pier Giorgio

Per copia conforme all'originale:

† per uso amministrativo.

† rilasciata al Sig. in carta resa legale.

† rilasciata al Consigliere Comunale per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 20/01/2025